

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2024 E PROGRAMMA DELLE REVISIONI DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE APPLICABILI A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2024

Come noto, i contribuenti soggetti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) devono dichiarare, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

I predetti dati sono individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli ISA.

Nel rispetto della menzionata disposizione, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 29 gennaio 2024, ha provveduto ad individuare i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l'applicazione degli ISA con riferimento al periodo di imposta 2024, precisando che il numero dei predetti dati possa essere ridotto a seguito delle attività di elaborazione degli indici.

PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI E NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 29 gennaio 2024

Con la Circolare n. 1/E del 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate offre un'analisi panoramica in merito ai rapporti tra i principi di pubblicità immobiliare e le esigenze di trattamento dei dati personali. Il vigente sistema di pubblicità immobiliare ha una funzione di conoscenza dei dati relativi ai beni immobili ed è disciplinato, per la gran parte, nel libro VI del codice civile, dedicato alla tutela dei diritti. In base a tali disposizioni, per eseguire una formalità (trascrizione, iscrizione, annotazione) nei registri immobiliari, devono essere presentati al conservatore il titolo, in originale o in copia autenticata, recante l'evento giuridico da pubblicare e la relativa nota (denominata "domanda", nel caso delle annotazioni) ove devono essere indicati gli elementi e le menzioni espressamente previsti dal legislatore.

Alla luce del quadro di riferimento, l'attenzione dell'Agenzia, in particolare, si è concentrata sulla Sezione "D" delle note di trascrizione, che è costituita da un campo integralmente libero, utilizzabile per l'indicazione di eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai fini di una compiuta pubblicità immobiliare e quindi rimesso, nella sua compilazione, alle relative valutazioni effettuate dalla parte richiedente.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sezione D non potrà essere impropriamente utilizzata per riportare informazioni eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell'atto ma non utili alla pubblicità stessa.

PERSONAL DATA PROTECTION



DAC 7 – SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE – PROROGA DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2023

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2024

Come noto, il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (Direttiva "Dac 7") – che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio – per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. In particolare, la predetta direttiva (UE) 2021/514 ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

In sostanza, le piattaforme online dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni riguardanti le vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2023 attraverso i loro siti e app, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021.

Con provvedimento del 20 novembre 2023 è stato previsto che i gestori di piattaforma espletino tali formalità, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, tra il 1° e il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione.

Ora, con il provvedimento in oggetto, in relazione alle informazioni relative all'anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, il termine del 31 gennaio viene prorogato al 15 febbraio 2024. Inoltre, viene prevista la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati.

ATTUAZIONE DEL PRIMO MODULO DI RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E ALTRE MISURE IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI

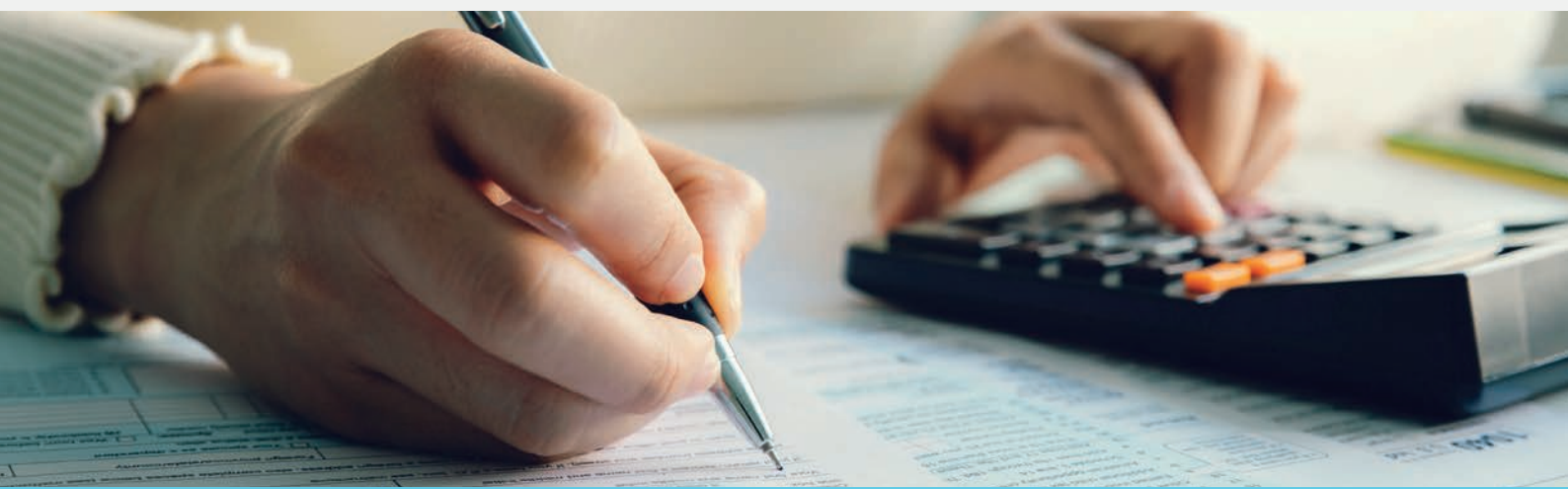
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce, ai propri Uffici, le istruzioni operative per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 2161, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi», in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, c.d. Delega al Governo per la riforma fiscale. Tra le principali disposizioni si segnala la riduzione, limitatamente al 2024, da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef, così come segue:

- a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Attualmente, si ricorda, che l'art. 11, comma 1, del TUIR, prevede le seguenti aliquote IRPEF per scaglione di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

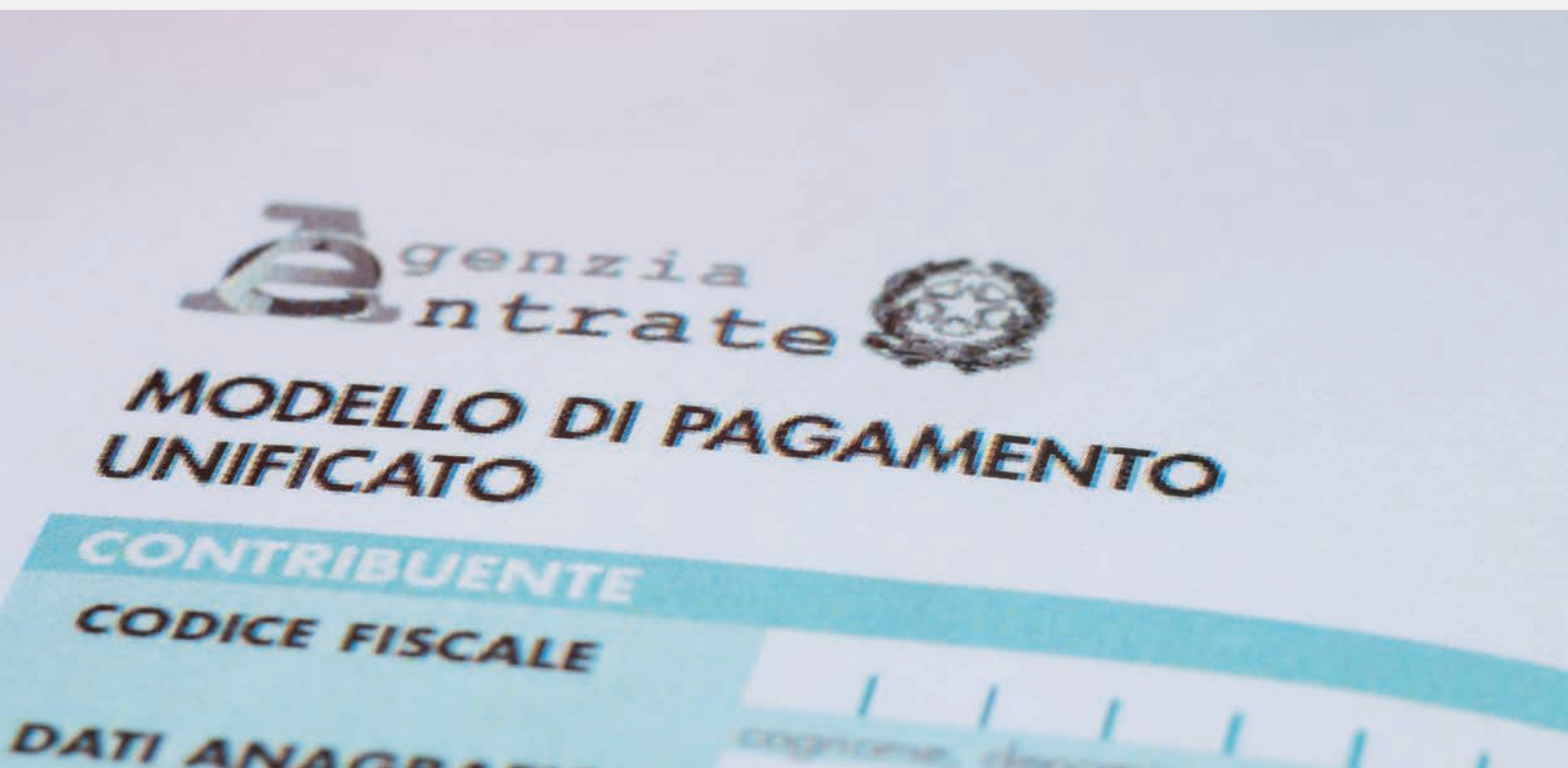


ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO, MEDIANTE MODELLO F24, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI APPLICATA DAL CONTRIBUENTE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6 febbraio 2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2024, istituisce il codice tributo "1838" denominato "*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione* – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197" per consentire il pagamento, tramite modello F24, dell'imposta dovuta sulle liberalità erogate dai clienti, nei casi in cui il sostituto d'imposta non ha provveduto a trattenerla.

L'imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, introdotta e disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, quando non è trattenuta dal sostituto d'imposta e ne ricorrono i presupposti, può essere applicata, infatti, dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.



ON-LINE LA PRECOMPILATA IVA 2024 PER PROFESSIONISTI E IMPRESE – DAL 15 FEBBRAIO VIA LIBERA ALL'INVIO

Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2024

È attivo, dal 12 febbraio 2024, il servizio che consente di visualizzare sul portale dell'Agenzia delle Entrate il proprio modello Iva 2024, in parte già compilato dall'Amministrazione finanziaria, mentre da giovedì 15 febbraio, sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l'eventuale imposta.

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall'Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all'interno delle "Fatture e corrispettivi" e accedere alla sezione dedicata ai documenti Iva precompilati in cui è presente la sezione "Dichiarazione annuale Iva". Prosegue, quindi, per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese, la sperimentazione avviata a febbraio 2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione Iva elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

TRATTAMENTO FISCALE DELL'ANTICIPO DEL TFR PER SPESE SANITARIE

DOMANDA Si chiede un parere in merito all'anticipo del Tfr per spese mediche nell'ipotesi di accantonamento presso un fondo di previdenza complementare.

RISPOSTA Il nostro ordinamento prevede un differente trattamento – civilistico e fiscale – per gli anticipi, a seconda che il dipendente abbia scelto di versare il proprio Trattamento di fine rapporto (Tfr) a una forma pensionistica complementare o lasciarlo in azienda. Per la previdenza complementare, l'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005, prevede che "Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; ...".

Sotto il profilo fiscale, va segnalato che il Tfr, in azienda in caso di anticipazione, è assoggettato a tassazione separata. Sull'importo erogato dai fondi invece, viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.



TRATTAMENTO FISCALE DEI GETTONI DI PRESENZA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine al trattamento fiscale a cui assoggettare i gettoni di presenza, versati ai Consiglieri, in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo di un'associazione.

RISPOSTA L'art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR espressamente stabilisce che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla partecipazione a collegi e commissioni.

Di conseguenza, dato il testo di legge, i c.d. "gettoni di presenza", percepiti dai Consiglieri di un'associazione, non potranno che essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti (con il sorgere di tutti i relativi adempimenti, quali ritenute alla fonte e elaborazione del C.U.).

L'unica eccezione alla regola su enunciata è stabilita nella medesima lettera dell'art. 50, ove è affermato che le somme e i valori prima elencati (percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore e alla partecipazione a collegi e commissioni) non debbono considerarsi redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente, qualora gli uffici o le collaborazioni rientrino:

1. nei compiti istituzionali, già compresi nell'attività di lavoro dipendente. In altri termini, ove il consigliere sia legato alla Vostra Associazione, da un contratto di lavoro dipendente, i gettoni di presenza concorreranno alla formazione di tale reddito;
2. nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente. In tale caso, dunque, dovranno essere tassati come redditi di lavoro autonomo.

CESSIONE DI CARBURANTI PER MOTORI DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO. MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in tema di obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori delle imbarcazioni da diporto.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 30 aprile 2018, ha fornito chiarimenti in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti, alla luce della disciplina recata dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, precisando che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta in presenza di cessione di carburanti per "motori" e laddove si tratti di carburanti destinati a motori per "autotrazione".

Dunque, tale chiarimento di prassi andrebbe ad escludere, dagli obblighi in parola, la cessione di carburanti per motori diversi da quelli destinati all'autotrazione, riferendosi, con ciò, ai carburanti destinati ad attrezzi vari, quali utensili da giardinaggio a motori, gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, etc.

Tuttavia, sul concetto di "autotrazione" sarebbe necessario capire se, con esso, ci si riferisce anche ai rifornimenti di carburante per le imbarcazioni da diporto. A tal proposito, una sentenza della Corte di Cassazione del 2017 (sentenza n. 12532/2017), ricomprende nel concetto di "autotrazione" oltre ai mezzi circolanti su strada, anche "gli altri veicoli", precisando che i combustibili per "autotrazione" sono quelli "destinati ad alimentare i veicoli per i quali il propulsore imprime al mezzo un movimento autonomo, che cioè prescinda da spinte o sollecitazioni esterne". Da ciò, dunque, sembrerebbe che, nel citato concetto, rientrino anche i motori che consentono il movimento autonomo delle imbarcazioni da diporto. Di conseguenza, alla luce della predetta interpretazione, anche le cessioni di carburanti destinati ai motori delle imbarcazioni da diporto sarebbero soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e di pagamento tracciato, nonché all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

RITENUTA D'ACCONTO SULLE SOMME PIGNORATE

DOMANDA Si chiede se, in caso di pignoramento a seguito di decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali, canoni di locazione e spese legali, trovi applicazione la ritenuta d'acconto.

RISPOSTA In linea generale, in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, se il terzo erogatore rivesta la qualifica di sostituto d'imposta (ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR n. 600 del 1973), deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 2 marzo 2011, ha chiarito che l'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge solamente quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la somma pignorata deve rientrare tra quelle per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte;
2. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;
3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973.



MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI RISCOSSI A MEZZO BUONI PASTO

DOMANDA Si chiede un chiarimento in merito alla corretta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi riscossi a mezzo buoni pasto.

RISPOSTA Ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015, anche gli importi dei ticket restaurant devono essere inclusi nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle Entrate. Il relativo ricavo assume rilevanza, ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi, solamente con il pagamento del controvalore del buono pasto da parte della società emittente, oppure con l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento.

Pertanto, per quanto concerne la procedura da seguire, nel caso di pagamento mediante ticket restaurant, se il soggetto passivo IVA è obbligato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, questi deve emettere il documento commerciale, anche se il corrispettivo non è stato riscosso, e includere l'importo dei ticket nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle Entrate, anche se lo stesso importo sarà successivamente documentato mediante fattura nei confronti della società che emette i ticket.

Ai fini contabili, tale duplice rilevazione documentale non dovrebbe comportare una duplicazione del debito IVA, in quanto l'imposta relativa all'operazione in parola sarà computata soltanto nella liquidazione relativa al periodo in cui si è verificato il pagamento del controvalore del buono pasto o della fattura poiché, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, solamente in tale momento si realizza l'esigibilità dell'imposta ai sensi.